

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale

Presentata il 6 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, avente ad oggetto «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», trasferisce alcune particolari competenze dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) e dal Dipartimento della giustizia minorile (DGM), facenti entrambi capo al Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 3 del già citato decreto trasferisce al Servizio sanitario nazionale i rapporti di lavoro del DAP e del DGM, attribuendo, al comma 10, la facoltà di

utilizzare, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento, le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008.

Il Servizio sanitario nazionale non è, però, in alcun modo vincolato all’esercizio di tale facoltà e può procedere ad assunzioni anche al di fuori degli ambiti concorsuali.

Ciò appare palesemente ingiusto nei confronti di chi ha partecipato, negli anni scorsi, a concorsi pubblici che, in questo modo, perdono ogni valore.

Basti pensare che i vincitori del concorso bandito dal DAP il 21 novembre 2003, per la copertura di 397 posti di educatore penitenziario e di 39 posti di psicologo penitenziario, ancora non sono

stati assunti e, con la vigente normativa, hanno poche speranze di assunzione.

Questo in quanto, per sopperire alla cronica mancanza di personale, il DAP prima e le aziende sanitarie locali ora hanno provveduto o stanno provvedendo ad assumere personale al di fuori dei concorsi o, addirittura, a richiedere consulenze a professionisti esterni, con un pesante aggravio, in termini economici, per le casse statali.

La presente proposta di legge vuole far sì che, per il reclutamento in ruolo delle figure professionali oggetto del trasferimento, il Servizio sanitario nazionale sia obbligato ad assumere i vincitori dei concorsi già espletati, purché questi abbiano avuto termine da non più di sette anni.

Nel caso in cui, nell'arco di tempo sopra indicato, avessero avuto conclusione

più concorsi, la priorità sarebbe data ai vincitori del concorso che per primo si è concluso.

È altresì data facoltà al Servizio sanitario nazionale di utilizzare, in assenza di concorsi conclusi entro sette anni, le graduatorie dei concorsi che hanno avuto precedentemente conclusione. Non è, però, imposta l'obbligatorietà, per evitare di dover assumere persone che potrebbero, dopo molti anni, aver perso le competenze che avevano al momento del concorso.

Questa proposta di legge, quindi, vuole far sì che i concorsi pubblici riacquistino il proprio valore ed intende valorizzare le persone che hanno partecipato con esito positivo ad un concorso e che, ciononostante, si trovano ancora senza lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione fra quelli conclusi da non più di sette anni, a far data dal giorno di effettiva assunzione. Qualora non vi fossero concorsi conclusi entro i termini di cui al periodo precedente, le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi precedentemente conclusi ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare; con le modalità procedurali di cui all'alinea del comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, sono adeguate a quanto stabilito dalla lettera *e-bis*) del predetto comma 283 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

